


REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

---

TORINO, 21 FEBBRAIO 1992

---

7° Supplemento straordinario al n. 8

**STATUTO**

**DEL**

**COMUNE**

**DI**

**VARISELLA**

ai sensi della legge 142/90

## **Indice**

---

### **Premessa**

### **Titolo I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Attribuzioni del Comune
- Art. 2 Finalità del Comune
- Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 Albo pretorio
- Art. 5 Territorio, sede, stemma e gonfalone

### **Titolo II – ORGANI ELETTIVI**

- Art. 6 Individuazione

#### **Capo I – Il Consiglio comunale**

- Art. 7 Attribuzione
- Art. 8 Competenza
- Art. 9 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 10 Gruppi consiliari
- Art. 11 Commissioni
- Art. 12 Attribuzioni delle Commissioni
- Art. 13 Funzionamento del Consiglio
- Art. 14 Deliberazioni
- Art. 15 Elezioni
- Art. 16 Informazione

#### **Capo II – La Giunta comunale**

- Art. 17 Composizione, elezione e cessazione
- Art. 18 Competenza
- Art. 19 Funzionamento

#### **Capo III – Il Sindaco**

- Art. 20 Competenza
- Art. 21 Vicesindaco e Assessore anziano
- Art. 22 Deleghe del Sindaco

### **Titolo III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Capo I – Amministrazione diretta**

- Art. 23 Principi generali
- Art. 24 Il segretario comunale
- Art. 25 Collaborazioni esterne

#### **Capo II – Amministrazione indiretta**

- Art. 26 Servizi pubblici comunali
- Art. 27 Aziende speciali
- Art. 28 Istituzioni
- Art. 29 Concessione a terzi
- Art. 30 Partecipazione a società di diritto privato
- Art. 31 Indirizzo e controllo del Comune

### **Titolo IV – ATTIVITÀ**

- Art. 32 Piani
- Art. 33 Regolamenti
- Art. 34 Provvedimenti puntuali
- Art. 35 Procedimento amministrativo
- Art. 36 Revisione economico-finanziaria

### **Titolo V – TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI**

#### **Capo I – Principi generali**

- Art. 37

#### **Capo II – Informazione e accesso**

- Art. 38 Informazione
- Art. 39 Accesso

#### **Capo III – Organismi di partecipazione**

- Art. 40 Associazioni
- Art. 41 Consulte
- Art. 42 Consulte di borgata

#### **Capo IV – Attività di partecipazione**

- Art. 43 Petizioni
- Art. 44 Proposte
- Art. 45 Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo
- Art. 46 Consultazione diretta della popolazione
- Art. 47 Referendum
- Art. 48 Effetti del referendum

#### **Capo V – Tutela civica**

- Art. 49 Commissione per la tutela civica

### **Titolo VI – COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI**

- Art. 50 Principi generali
- Art. 51 Forme di collaborazione
- Art. 52 Rapporti con la Comunità Montana

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art. 1 Regolamenti di attuazione
- Art. 2 Verifica dello Statuto
- Art. 3 Entrata in vigore dello Statuto

## PREMESSA

*Il Comune di Varisella affonda le proprie radici nella cultura contadina la quale, illuminata da principi civili, morali e religiosi, ha plasmato nei secoli la sua identità sociale e spirituale conferendogli la coscienza di comunità autonoma ed indipendente;*

*ha conosciuto gli orrori della guerra da cui è uscito rafforzato nella volontà di contribuire al processo di integrazione e di unità tra i popoli;*

*in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che sanciscono i diritti inviolabili della persona e rifiutano la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie politiche, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli;*

*consapevole dell'importanza che la comunità locale riveste nell'ambito statale come formazione sociale amalgamata storicamente dagli usi, dalle consuetudini e dalle tradizioni, mira a contribuire dal basso all'opera di costruzione di una società matura e responsabile e si impegna a trasmettere alle generazioni future i valori che sono alla base della convivenza civile;*

*nel delinearsi di un nuovo assetto europeo ed internazionale, individua nel rafforzamento delle autonomie locali un fattore determinante per la realizzazione della democrazia, nel rispetto reciproco fra gli uomini, le razze e le culture.*

## Titolo I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

#### Attribuzioni del Comune

1. Il Comune di Varisella, Ente locale autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico e sociale.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, salvo quelle che siano espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge.

3. Spettano altresì al Comune le funzioni amministrative per servizi di competenza dello Stato che siano ad esso affidate dalla legge statale, nonché le ulteriori funzioni amministrative attribuite o delegate dalla legge.

4. Al di fuori delle funzioni proprie o delegate il Comune può sempre assumere iniziative ed attivarsi presso le opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi della comunità.

5. Spetta al Comune la scelta della forma di gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto beni ed attività di interesse della collettività locale.

### Art. 2

#### Finalità del Comune

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi.

2. Promuove la partecipazione dei cittadini singoli od associati all'amministrazione.

3. Tutela e valorizza il patrimonio artistico, archeologico e culturale anche nelle sue espressioni di lingua di costume e di tradizioni locali.

4. Tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali e

storiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

5. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per preservarlo da ogni forma di inquinamento.

6. Promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di una programmazione tendente a favorire le primarie esigenze di vivibilità e fruizione da parte dei cittadini e di un armonico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, delle attività agricole e degli impianti produttivi, turistici, commerciali e del terziario.

7. Tutela la famiglia riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità.

8. Concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze ed in collaborazione con le strutture previste dalla legge il diritto alla salute ed opera un adeguato servizio di assistenza sociale al fine di soddisfare i bisogni essenziali della persona.

### Art. 3

#### Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Comunità Montana avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e la Comunità Montana sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

### Art. 4

#### Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un Messo comunale e, su sua attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

### Art. 5

#### Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune ha un'estensione di ha. 2244 e confina con i Comuni di Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo e Viù.

2. Il Comune ha sede nel centro abitato di Varisella. Gli organi del Comune possono riunirsi, in casi eccezionali e per particolari esigenze, anche in sedi non ubicate in tale centro e gli uffici possono essere decentrati.

3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Varisella e con lo stemma concesso con D.P.R. 1995 dell'11 giugno 1980.

4. Il gonfalone può essere esibito, nelle cerimonie ed altre ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da lui incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

5. L'uso dello stemma per fini non istituzionali dovrà essere autorizzato specificatamente dal Sindaco.

## **Titolo II ORGANI ELETTIVI**

### **Art. 6 Individuazione**

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

## **Capo I IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Art. 7 Attribuzione**

1. Il Consiglio comunale determinando l'indirizzo ed esercitando il controllo politico-amministrativo, rappresenta l'intera comunità.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

### **Art. 8 Competenza**

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività comunale ed adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio adotta il regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

### **Art. 9 Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività, alla quale costantemente rispondono.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale ed a comunicarlo al segretario comunale.

4. È Consigliere anziano quello che, nell'elezione per il rinnovo del Consiglio comunale, ha conseguito il più alto numero di preferenze; a parità di voti, è il più anziano di età.

5. Le dimissioni dei Consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al Sindaco, che le comunica al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. Esse sono perfette ed irrevocabili dal momento della presentazione.

6. I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni del Comune, dalle aziende e dagli Enti da questo dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità degli uffici e dei servizi;

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta di

deliberazione è riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti;

c) di presentare interrogazioni ed interpellanze, alle quali, secondo le previsioni del regolamento, deve essere data sollecita risposta, scritta o verbale, in aula o in commissione;

d) di presentare mozioni;

e) di richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio che il Sindaco deve inserire nell'ordine del giorno;

f) di percepire le indennità stabilite dalla legge.

### **Art. 10 Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, esterni alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

### **Art. 11 Commissioni**

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta essi lo richiedono.

### **Art. 12 Attribuzioni delle commissioni**

1. Compito principale delle commissioni «permanenti» è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni «temporanee o speciali» è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale, che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti.

3. Il regolamento disciplinerà, almeno, l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

### **Art. 13 Funzionamento del Consiglio**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione si considerano comun-

que sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazione relative ad atti di bilancio annuale, pluriennale e conto consuntivo.

3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che, sentita la Giunta, ne formula l'ordine del giorno.

5. Il numero legale per la validità delle sedute e la presidenza del Consiglio sono regolate dalla legge.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

#### Art. 14 Deliberazioni

1. La proposta delle deliberazioni spetta alla Giunta comunale, al Sindaco, a tutti i Consiglieri ai sensi dell'art. 31, comma 6°, legge n. 142/90 e ad almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

3. Le votazioni delle proposte di deliberazione sono palesi. Vengono assunte a scrutinio segreto le sole deliberazioni che comportano giudizi valutativi su persone.

4. Le proposte di deliberazione sono approvate di norma a maggioranza assoluta dei votanti.

#### Art. 15 Elezioni

1. Nell'esercizio del potere di nominare, designare e/o sostituire rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi, designandi e revocandi lo consenta, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. I rappresentanti del Comune di cui al comma precedente debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. Nei confronti degli amministratori, eletti dal Consiglio comunale, di aziende speciali ed istituzioni dipendenti, può essere proposta, discussa e votata una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l'indicazione di nuovi rappresentanti, con le stesse modalità previste per la sfiducia costruttiva della Giunta comunale.

#### Art. 16 Informazione

1. Il Consiglio informa i cittadini della propria attività e promuove incontri su temi di particolare interesse comunale con formazioni sociali, Enti pubblici e privati.

## Capo II LA GIUNTA COMUNALE

#### Art. 17

##### Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 Assessori.

2. L'elezione della Giunta è regolata dalla legge. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio.

3. Il Sindaco e gli Assessori debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina la decadenza.

4. La cessazione della Giunta è disciplinata dalla legge.

#### Art. 18

##### Competenza

1. La Giunta, organo di governo del Comune, provvede:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, predisponendone, tra l'altro, gli atti nei casi indicati dallo Statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio mediante atti di carattere generale o implicanti esercizio di discrezionalità politica o amministrativa, indicando gli scopi da raggiungere, i mezzi da impiegare, i criteri e le modalità da seguire da parte degli altri organi comunali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e gestionali;

c) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

d) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del Consiglio stesso, sulla propria attività;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

#### Art. 19

##### Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti.

## Capo III IL SINDACO

#### Art. 20

##### Competenza

1. Il Sindaco, quale capo del Comune, rappresenta l'Ente; assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa

del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi.

3. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1°, il Sindaco, in particolare:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) firma tutti gli atti nell'interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al segretario;

c) convoca e presiede la Giunta fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

d) convoca e presiede il Consiglio, fissando l'ordine del giorno, dopo aver sentito la Giunta, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere anziano;

e) firma i verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario comunale e rispettivamente all'Assessore anziano o al Consigliere anziano;

f) impartisce agli Assessori le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità europea;

g) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori, viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti degli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

h) stipula, in rappresentanza dell'Ente, i contratti già conclusi;

i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;

l) adotta, di concerto con il segretario, in relazione alla competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

m) promuove tramite il segretario indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

n) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni, anche riservate;

o) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni comunali, nonché consorzi o società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali del Comune stesso;

p) emette ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti comunali;

q) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;

r) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

s) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso;

t) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

u) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le concessioni ed autorizzazioni edilizie; esercita la vigilanza sulle costruzioni e sulle modificazioni del suolo;

v) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze degli utenti;

z) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.

#### Art. 21

##### Vicesindaco e Assessore anziano

1. Il Sindaco può designare un Assessore quale Vicesindaco, con il potere di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. In difetto di tale designazione, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori determinata dalla data di elezione e, tra gli Assessori eletti contemporaneamente, dall'età.

#### Art. 22

##### Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare singoli Assessori a svolgere attività di indirizzo e controllo su materie definite ed omogenee e, relativamente a tali materie, ad adottare provvedimenti.

2. Il Sindaco può inoltre delegare le funzioni a lui attribuite dal presente Statuto sia al segretario comunale che ai singoli Assessori.

### **Titolo III**

## **ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Capo I**

## **AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

#### **Art. 23**

#### **Principi generali**

1. Il Comune informa l'organizzazione amministrativa ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione ed adegua l'ordinamento del personale ai principi di professionalità e responsabilità dei dipendenti.

2. La gestione consiste nello svolgimento di funzioni amministrative, tecniche e contabili, che attuano, con esercizio di discrezionalità tecnica, gli indirizzi definiti dagli organi elettivi.

3. La gestione è attribuita agli uffici, singoli e complessi, nel rispetto del principio della chiarezza nella distribuzione dei compiti e dei poteri, del collegamento tra autonomia decisionale ed assunzione di responsabilità nonché della snellezza e flessibilità dei moduli organizzativi.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del personale, tutela i diritti dei dipendenti e garantisce l'esercizio delle libertà sindacali.

5. I regolamenti di organizzazione e del personale, eventualmente congiunti, nel rispetto della legge e degli accordi collettivi nazionali, disciplinano in particolare:

- a) l'assetto strutturale e funzionale dell'organizzazione amministrativa;
- b) la dotazione organica del personale;
- c) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
- d) il coordinamento dei dipendenti tra loro e con il segretario comunale;
- e) il rapporto di servizio del personale;
- f) lo stato dei dipendenti;
- g) la commissione di disciplina.

#### **Art. 24**

#### **Il segretario comunale**

1. Il Comune ha un segretario comunale, funzionario statale, il cui stato è regolato dalla legge.

2. Il segretario dipendente funzionalmente dal Sindaco; nel rispetto della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive impartite dal Sindaco, il segretario:

- a) esercita la direzione dell'organizzazione amministrativa svolgendo funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
- b) in mancanza dei dirigenti, svolge le funzioni attribuite dalla legge agli stessi nei limiti ed in relazione alle sue specifiche competenze e salvo quanto previsto nel presente Statuto;
- c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
- d) esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni ed, in mancanza dei funzionari con compiti direttivi, esprime il parere sotto il profilo tecnico e contabile nei limiti e in relazione alle sue specifiche competenze;
- e) cura l'attuazione dei provvedimenti ed adotta i relativi atti esecutivi;

f) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, cura la verbalizzazione e sottoscrive i verbali congiuntamente al Sindaco ed all'Assessore anziano o Consigliere anziano. Partecipa alle sedute delle commissioni con facoltà di delega;

g) roga nell'esclusivo interesse del Comune gli atti e i contratti indicati dalla legge;

h) presiede le commissioni di gara e di concorso;

i) adotta atti di gestione, anche con rilevanza esterna, implicanti esercizio di discrezionalità tecnica, con esclusione di quelli che comportano impegno di spesa, salvo esplicita autorizzazione della Giunta comunale e non demandati dalla legge o dallo Statuto od altri organi;

j) effettua ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri stabiliti dalla Giunta;

m) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso congiuntamente al Sindaco e ad un Assessore;

n) se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;

o) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

p) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza; solleva contestazioni di addebiti; propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari, previa comunicazione al Sindaco o Assessore al personale;

q) derime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

r) esprime, se richiesto, il suo giudizio circa il grado di efficacia ed efficienza della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

s) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale;

t) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;

u) cura la trasmissione degli atti deliberativi agli organi competenti ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente;

v) riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o disfunzionalità inerente alle materie di competenza e propone l'adozione di provvedimenti di natura organizzativa e gestionale, anche di valenza generale;

z) svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

#### **Art. 25**

#### **Collaborazioni esterne**

1. La Giunta comunale, con deliberazione motivata e con convenzione a termine, può conferire incarichi a istituti, Enti, professionisti, esperti per prestazioni ad alto contenuto di professionalità.

2. Il Comune potrà altresì incaricare dipendenti di altri Enti, previo relativo nulla osta da parte di questi ultimi, di eseguire incarichi particolari in cui il soggetto sia particolarmente competente e preparato. Tali incarichi dovranno comunque essere svolti fuori del normale orario d'ufficio e non creare pregiudizio al lavoro svolto presso l'Ente di appartenenza.

## **Capo II AMMINISTRAZIONE INDIRECTA**

### **Art. 26**

#### **Servizi pubblici comunali**

1. L'istituzione e la revoca dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

2. La scelta della forma di gestione del servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, congruamente istruita e motivata, alla stregua di criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle varie forme di gestione previste dalla legge, con particolare riguardo a quelle che comportano la cooperazione del Comune con altri Enti locali e tenuto conto della possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni e del volontariato.

3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

### **Art. 27**

#### **Aziende speciali**

1. Nel caso in cui il Comune decida di istituire aziende speciali, gli amministratori di queste sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, su proposta della Giunta comunale tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio comunale e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa.

2. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Consiglio comunale solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo ed approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.

### **Art. 28**

#### **Istituzioni**

1. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi di istituzioni per la gestione di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale adotta un regolamento dell'istituzione nel rispetto dei seguenti principi.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto dal Presidente e da quattro componenti, nominati dal Consiglio comunale, al di fuori del proprio seno su proposta della Giunta comunale, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio stesso e dotate di particolare competenze in relazione alle funzioni svolte dall'istituzione.

3. Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale nella stessa seduta, prima dell'elezione degli altri componenti il Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio comunale può, su proposta del Sindaco revocare il Presidente o i membri del Consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Il Consiglio di amministrazione determina gli indirizzi generali dell'istituzione nell'ambito degli indirizzi indicati dal Consiglio comunale; delibera il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, approva il conto consuntivo; adotta tutti gli atti

dell'istituzione non demandati al Presidente del Consiglio di amministrazione.

6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l'attività con quella del Comune. Il Presidente può, in via d'urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione, che deve sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all'adozione.

7. Il direttore partecipa con funzioni di segretario alla seduta del Consiglio di amministrazione; formula pareri e proposte al Consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione degli atti del Consiglio e del Presidente.

8. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

### **Art. 29**

#### **Concessione a terzi**

1. La concessione di pubblico servizio è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

2. La concessione è subordinata all'esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

### **Art. 30**

#### **Partecipazione a società di diritto privato**

1. La partecipazione del Comune ad una società per azioni per la gestione di un pubblico servizio è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati subordinatamente alla condizione che la partecipazione pubblica locale, eventualmente distribuita tra il Comune ed altri Enti locali, non sia inferiore al 51% del capitale sociale.

2. Il Consiglio comunale nomina su proposta della Giunta comunale i rappresentanti del Comune nelle società partecipate, al di fuori del suo seno, tra persone di comprovata esperienza tecnica ed amministrativa nel particolare settore di attività delle società.

### **Art. 31**

#### **Indirizzo e controllo del Comune**

1. In tutti gli atti che determinano l'affidamento di attività comunali a soggetti esterni al Comune ovvero l'intervento di questo in soggetti esterni devono essere previste le forme di raccordo fra tali soggetti ed il Comune.

2. Il Consiglio comunale adotta un piano dei servizi determinando, tra l'altro, i servizi pubblici da esercitare, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di garanzia e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

3. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, società, Enti ed istituzioni di cui ai precedenti articoli.

4. A tal fine i rappresentanti del Comune negli Enti e organizzazioni predette debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli Enti e organizzazioni medesimi.

## **Titolo IV ATTIVITÀ**

### **Art. 32 Piani**

1. Il Consiglio comunale può adottare un piano di sviluppo socio-economico da aggiornare annualmente, che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione del bilancio, per i piani di settore e per la complessiva azione del Comune.

2. Gli atti di pianificazione specifica del Comune devono indicare, sulla base della ricognizione della realtà interessata dall'attività da pianificare e in stretto raccordo con le risorse disponibili, gli obiettivi di efficacia e di efficienza, le previsioni documentate dei costi ed i parametri da utilizzare nel controllo di gestione.

### **Art. 33 Regolamenti**

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti a maggioranza dei componenti assegnati.

### **Art. 34 Provvedimenti puntuali**

1. Allo scopo di consentire la collaborazione dei cittadini interessati alle finalità pubbliche, il Comune privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni e contratti rispetto allo svolgimento dell'azione amministrativa mediante atti autoritativi unilaterali.

### **Art. 35 Procedimento amministrativo**

1. Il Comune conforma i procedimenti per l'esercizio della propria azione amministrativa ai principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficienza, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge statale e regionale, adottando un regolamento sulla materia.

### **Art. 36 Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il revisore dei conti scegliendolo tra gli appartenenti alle categorie indicate dalla legge. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il revisore, in conformità alla legge e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, può rivolgere proposte e segnalazioni agli organi comunali e, in particolare, riferisce immediatamente al Consiglio comunale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione. Può essere invitato dal Sindaco a partecipare alle sedute del Consi-

glio e della Giunta comunale in occasione della discussione di determinati argomenti.

4. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.

## **Titolo V**

# **TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI**

### **Capo I**

## **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 37**

1. Il Comune, al fine di assicurare alla comunità locale la più ampia partecipazione all'amministrazione comunale, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

- a) cura l'informazione della Comunità;
- b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) valorizza le associazioni;
- d) promuove organismi di partecipazione;
- e) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela degli interessi della collettività locale;
- f) provvede alla consultazione della popolazione;
- g) prevede il referendum consultivo;
- h) istituisce la commissione per la tutela civica;
- i) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi dello Statuto.

### **Capo II**

## **INFORMAZIONE E ACCESSO**

#### **Art. 38**

#### **Informazione**

1. Il Comune, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la comunità circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici generali.

2. Il Comune, nel rispetto del segreto d'ufficio, mette a disposizione a chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio comunale.

3. Il Comune assicura altresì agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti utili per dare concreta attuazione al diritto di informazione.

6. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 39**

#### **Accesso**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono

pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, dell'amministrazione comunale, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in esame il documento e ottenere copia.

4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione.

### **Capo III**

## **ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 40**

#### **Associazioni**

1. Il Comune valorizza le libere associazioni anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato rientranti nell'art. 37, punto e) ed eventualmente, contribuisce alle loro esigenze funzionali.

2. Ai fini del precedente comma può essere istituito un albo secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento prevede criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni alle associazioni e organizzazioni allo scopo di agevolare il perseguimento dei loro scopi istituzionali, allorché si tratti di forme associative operanti nel territorio comunale fornite di un congruo numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.

#### **Art. 41**

#### **Consulte**

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l'azione comunale.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.

3. Le consulte sono convocate e presiedute dal Sindaco o dall'Assessore delegato per la materia e integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con l'amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.

#### **Art. 42**

#### **Consulte di borgata**

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle specifiche esigenze di agglomerati abitativi sparsi sul territorio comunale, possono essere istituite ulteriori borgate, i cui ambiti sono definiti dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. In ciascuna borgata può essere costituita una con-

sulta di borgata formata da tre componenti eletti tra i residenti nella borgata designati in numero doppio dall'assemblea di borgata, costituita dagli iscritti nelle liste elettorali, appositamente convocata. La consulta di borgata è rinnovata successivamente ad ogni rinnovo del Consiglio comunale.

## **Capo IV ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE**

### **Art. 43 Petizioni**

1. I cittadini residenti nel territorio comunale, in numero pari ad almeno il 10% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo. Nel caso in cui l'iniziativa proposta comporti oneri finanziari a carico del Comune dovranno essere indicate le forme di finanziamento.

2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro 45 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

### **Art. 44 Proposte**

1. I cittadini residenti nel Comune, in numero pari ad almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono presentare agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondenti ad un interesse collettivo.

2. L'organo a cui la proposta è rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro 45 giorni anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

3. Il Sindaco, fatto salvo il termine previsto nel comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l'intervento dell'organo collegiale competente.

4. Le proposte non possono concernere gli atti programmatici, la materia dei tributi e delle tariffe, le espropriazioni per pubblica utilità.

### **Art. 45 Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo**

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è disciplinata dalla legge statale e regionale pertinente, nonché dal regolamento previsto all'art. 35.

### **Art. 46 Consultazione diretta della popolazione**

1. Il Consiglio o la Giunta comunale possono disporre forme di consultazione diretta della popolazione, di particolari settori di questa o degli utenti dei servizi comunali in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunale.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi individuati dal regolamento.

### **Art. 47 Referendum**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco.

2. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

3. Non possono essere indetti referendum: in materia di regolamenti, di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 25% del corpo elettorale;
- b) un minimo di 8 Consiglieri comunali;
- c) Giunta comunale.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

### **Art. 48 Effetti del referendum**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

## **Capo V TUTELA CIVICA**

### **Art. 49 Commissione per la tutela civica**

1. È istituita una commissione composta da tre Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, per assicurare una risposta tempestiva a tutte le segnalazioni di carenze e disfunzioni nei procedimenti amministrativi e nei servizi del Comune, degli Enti e aziende da questo dipendenti e dei concessionari del Comune, nonché alle denunce dei cittadini che si ritengono lesi da inadempienze, ritardi ed omissioni delle amministrazioni predette.

2. La commissione inoltre le segnalazioni e le denunce al Sindaco, accompagnandole con proprie proposte.

3. Il Sindaco invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività della commissione e sulle iniziative che egli ha conseguentemente assunto.

## **Titolo VI COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI**

### **Art. 50 Principi generali**

1. Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità economica europea, la Regione, la Provincia e la Comunità Montana e tutti gli altri Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale al fine dell'espletamento ottimale delle proprie funzioni, servizi e della realizzazione di opere e interventi.

2. Il Comune partecipa alla formazione degli atti di pianificazione degli Enti nel cui territorio è inserito, rappresentando gli interessi della comunità locale secondo gli indirizzi deliberativi del Consiglio comunale; tiene conto di tali atti nelle proprie scelte programmatiche.

3. Nel piano di sviluppo socio-economico il Comune identifica, previa congrua istruttoria, le funzioni e i servizi che, sotto i profili dell'efficienza e dell'efficacia, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Il Comune promuove le opportune iniziative per l'attuazione delle pertinenti indicazioni del piano e verifica tale attuazione nell'aggiornamento del piano stesso.

### **Art. 51 Forme di collaborazione**

1. La collaborazione con gli altri Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato, a condizione che al Comune siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

2. In particolare, il Comune può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla delega, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse. Le suddette forme di collaborazione sono deliberate dal C.C. a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

### **Art. 52 Rapporti con la Comunità Montana**

1. Il Comune individua nella Comunità Montana il punto di riferimento prioritario per lo svolgimento associato di funzioni e servizi e, in generale, per la realizzazione di iniziative che richiedono l'intervento di altri Enti pubblici.

2. In armonia con la legge regionale, il Comune, d'intesa con altri Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana o a Comunità Montane limitrofe, in funzione del contesto socio-economico in cui operano, demanda ad esse l'esercizio associato di servizi e funzioni proprie o ad esso delegate, può delegare alla Comunità Montana funzioni ulteriori non convenientemente esercitabili a livello comunale.

3. L'affidamento di funzioni e servizi alla Comunità Montana è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Il Comune tiene presente nei propri atti generali le previsioni degli atti di piano della Comunità Montana.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 1 Regolamenti di attuazione**

1. Fermo restando il disposto dell'art. 59, comma 1<sup>o</sup>, della legge n. 142/90, il Consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti necessari per la completa attuazione dello Statuto e alla modificazione di quelli incompatibili con esso entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

### **Art. 2 Verifica dello Statuto**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale, assicurando l'informazione e la consultazione dei cittadini, ne verifica l'attuazione.

### **Art. 3 Entrata in vigore dello Statuto**

1. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

2. La Giunta comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la massima conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.